



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Giurisprudenza

# L'impatto degli appalti verdi e dei CAM sulla transizione ecologica

Dott.ssa Stefania Peduto

# Introduzione ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)

## OBIETTIVI:

- Inquadrare i CAM nel contesto più ampio del **Green Public Procurement (GPP)**
- Comprendere il quadro normativo europeo e nazionale

## STRUTTURA DELL'INTERVENTO:

- 1 **GPP e contesto normativo europeo e nazionale**
- 2 **Sistema dei CAM a partire dall'analisi dell'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023**
- 3 **Focus settore edilizio: D.M. 24 novembre 2025 e novità introdotte**

# *Green Public Procurement (GPP)*

## **Definizione (Commissione europea)**

Comunicazione **COM(2008) 400** – “*Appalti pubblici per un ambiente migliore*”

Il GPP è il processo attraverso cui le pubbliche amministrazioni acquistano beni, servizi e opere con **minore impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita**, rispetto ad alternative equivalenti.

Non riguarda solo **cosa** si acquista

Ma soprattutto **come** si effettuano le scelte

→ Integrazione dei criteri ambientali nelle decisioni pubbliche

## **Quando un appalto è “verde”?**

Un appalto è “verde” quando i **CAM** sono inseriti: nelle **specifiche tecniche**, nelle **clausole contrattuali** e nei **criteri premianti**.

# Contesto normativo UE

## **Direttive di riferimento:**

Direttiva **2014/23/UE** (concessioni)

Direttiva **2014/24/UE** (appalti pubblici)

Direttiva **2014/25/UE** (settori speciali)

## **CONSIDERANDO N. 91 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE:**

**L'articolo 11 TFUE (principio di integrazione)** impone che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente siano integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro la possibilità di ottenere per i loro appalti il **migliore rapporto qualità/prezzo**.

# Contesto normativo italiano

In Italia, l'efficacia dei di tale approccio è stata progressivamente rafforzata dalla normativa nazionale:

1. **L. n. 221/2015, art. 18** – ha compiuto il primo passo verso l'obbligatorietà dei CAM per alcuni settori specificatamente indicati.
2. **D.lgs. n. 50/2016, art. 34** (“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”), modificato dal **D.lgs. n. 56/2017** – ha reso l'applicazione dei CAM obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti.
3. **D.lgs. n. 36/2023** – nuovo Codice dei contratti pubblici, che riconferma l'obbligatorietà dei CAM.

# Negli altri stati UE?

Obbligo sistematico e vincolante	Obiettivi numerici progressivi (non sempre vincolanti)	Approccio flessibile o decentralizzato
Italia: 100% degli appalti pubblici devono rispettare i CAM (D.Lgs. n. 36/2023).	Francia: 100% degli appalti con criteri ambientali entro il 2025.	Belgio, Austria, Slovenia: obiettivi definiti a livello regionale o settoriale; le misure GPP sono linee guida o raccomandazioni, non obblighi vincolanti.
Svezia: obbligo per categorie specifiche, es. veicoli.	Paesi Bassi: target differenziati in base al livello amministrativo.	
Germania: applicazione del costo del ciclo di vita (LCC) per valutare impatto ambientale e costi complessivi.	Portogallo, Irlanda, Lettonia: obiettivi simili, come riferimento operativo per il monitoraggio.	

# Il nuovo codice dei contratti pubblici

Con il D.Lgs. n. 36/2023 viene introdotta un'impostazione innovativa, che attribuisce ai **principi generali** una vera e propria natura prescrittiva, orientando l'azione amministrativa.

Tra questi assumono rilievo il **principio del risultato** e il **principio della fiducia**, che guidano l'attività delle stazioni appaltanti verso efficienza e responsabilità.

Non è invece previsto un autonomo principio di sostenibilità ambientale. Tuttavia, la tutela dell'ambiente emerge in modo **trasversale** all'interno del Codice, attraverso diverse disposizioni, in coerenza con il quadro europeo.

# Articolo 95

## Cause di esclusione non automatica

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla [direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#);

[...]

# Articolo 104

## Avvalimento

**1.** L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

[...]

**10.** L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

# Articolo 107

## **Principi generali in materia di selezione**

**1.** Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110 previa verifica, in applicazione dell'articolo 91 e dell'allegato II.8, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, della sussistenza dei seguenti presupposti:

a) l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara;

b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV della presente Parte e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103.

**2.** La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla [direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#).

# Articolo 185

## Criteri di aggiudicazione

1. Per l'aggiudicazione dei contratti di cui al presente Titolo, l'ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione del successivo livello progettuale. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente.

2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente. **Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L'ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione.**

3. L'ente concedente elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.

[...]

# Articolo 105

## Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita

1. I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati all'allegato II.8

La norma riveste particolare importanza anche sotto il profilo ambientale, in quanto richiama la possibilità di valutare le offerte tenendo conto dei **costi del ciclo di vita**. A tal fine, rinvia all'Allegato II.8, che individua i dati e i metodi che le stazioni appaltanti possono richiedere per effettuare tale valutazione. In questo modo, il legislatore consente di superare una logica basata esclusivamente sul prezzo iniziale, introducendo un approccio più ampio che considera i costi e gli impatti lungo tutte le fasi dell'opera o del servizio, dalla produzione fino alla dismissione.

# Articolo 57 comma 2

## ***Clausole sociali del bando di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale [...]***

*2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, **almeno** delle **specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi**, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.*

# Articolo 57: inquadramento

Prima di analizzare il contenuto dell'articolo 57, è utile soffermarsi su due profili.

1. In primo luogo, la sua **collocazione sistematica**: la disposizione è inserita nella parte dedicata agli istituti e alle clausole comuni, con una funzione trasversale rispetto a tutte le procedure e applicabile non solo agli appalti, ma anche alle concessioni.
2. In secondo luogo, va segnalata una **recente modifica** introdotta dal D.Lgs. n. 209/2024, che ha inciso sulla rubrica della norma, ampliandone la portata.

# Obbligatorietà dei CAM e impatti sulla gara

L'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi è obbligatoria: la loro assenza non costituisce una semplice irregolarità formale, ma incide direttamente sulla **legittimità della procedura di gara**.

Per comprendere come questo obbligo si traduca concretamente nella redazione del bando, è utile guardare alla **giurisprudenza recente**.

In particolare, verranno esaminati due casi che, letti *a contrario*, consentono di individuare le corrette modalità di redazione, evitando criticità e possibili impugnazioni.

# Giurisprudenza: Cons. Stato n. 919/2026

La pronuncia ribadisce il ruolo **strutturale dei CAM** nella *lex specialis*, in quanto incidono su:

1. formulazione dell'offerta
2. esecuzione del contratto
3. valutazione comparativa

In caso di **omissione totale dei CAM**, si configura una grave carenza della gara: l'operatore non può formulare un'offerta consapevole.

→ Il bando deve essere **impugnato immediatamente** (altrimenti il ricorso è irricevibile per tardività)

# Giurisprudenza: Cons. Stato n. 1877/2026

Un altro caso sul quale vale la pena soffermarsi perché fa un'utile panoramica delle varie criticità che possono presentarsi è la sentenza del **Consiglio di Stato 1877/2026** che offre una **sistematizzazione dei casi in cui la mancata o errata indicazione dei CAM rende necessario impugnare subito il bando** distinguendo quattro situazioni:

**1. la mancata indicazione totali dei CAM nella documentazione di gara e progettuale:**

Comporta una **grave carenza** di dati essenziali per formulare l'offerta.

→ **Obbligo di impugnare immediatamente il bando** (richiamo a Cons. Stato n. 6651/2025).

# Giurisprudenza: Cons. Stato n. 1877/2026

Ma ci sono casi più difficili da valutare:

## **2. Mero rinvio al decreto CAM senza traduzione in specifiche tecniche**

Può integrare una grave carenza, **da verificare caso per caso.**

Serve valutare se, in concreto, l'operatore era in grado di formulare comunque un'offerta consapevole.

## **3. Richiamo a un decreto CAM errato (come nel caso di specie)**

Es.: si cita un D.M. ormai sostituito (vecchio CAM) invece di quello vigente.

In tal caso, se il rinvio errato **disorienta l'operatore** e rende eccessivamente difficoltoso il calcolo di convenienza tecnica ed economica,

→ la situazione è assimilata alla mancata indicazione e **occorre impugnare subito il bando.**

# Giurisprudenza: Cons. Stato n. 1877/2026

Nel caso di specie non venivano richiamati i CAM corretti, cioè quelli più recenti (introdotti nel 2022). La stazione appaltante faceva invece riferimento a norme ormai superate. Per questo, il richiamo ai CAM è stato considerato solo formale, quindi come se non ci fosse stato.

**Indicazione dei CAM non perfettamente conforme al D.M. di adozione** Es.: errori di dettaglio, criteri formulati male o in modo incoerente.

In questo caso l'obbligo di impugnazione immediata sorge **solo se l'operatore dimostra** che le clausole **precludono in concreto** una partecipazione utile alla gara, ad esempio per:

1. oneri sproporzionati,
2. richieste manifestamente incomprensibili,
3. formule di calcolo errate,
4. importi a base d'asta insostenibili.

# Giurisprudenza: Cons. Stato n. 1877/2026

Quest'ultima pronuncia è utile anche perché, pur facendo applicazione delle norme del precedente codice ovvero l'art 34, richiama principi che oggi sono espressamente codificati: buona fede, **tutela dell'affidamento e principio del risultato.**

In questo contesto, la giurisprudenza ha chiarito che il rapporto tra privato e pubblica amministrazione è di tipo orizzontale e **bidirezionale:**

da un lato, la pubblica amministrazione deve agire correttamente e tutelare l'affidamento; dall'altro, anche il privato è chiamato a comportarsi in modo responsabile, ad esempio attraverso un'impugnazione tempestiva.

# Art. 57: flessibilità nell'applicazione dei CAM

A differenza della disciplina previgente, l'art. 57 introduce un elemento di **flessibilità**, consentendo di modulare l'applicazione dei CAM in presenza di ragioni tecniche o in relazione al valore dell'appalto.

La norma mira a bilanciare due esigenze fondamentali: da un lato, garantire la **tutela ambientale**; dall'altro, evitare che un'applicazione troppo rigida dei CAM limiti l'accesso alla gara.

In questa prospettiva, si intende assicurare la **massima partecipazione** degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.

→ L'obiettivo è evitare che la sostenibilità si trasformi in una barriera all'ingresso, imponendo un'applicazione **proporzionata e ragionevole** dei CAM.

# CAM e criteri premianti

La cogenza dei CAM si attenua con riferimento ai **criteri premianti**, soprattutto nelle gare con OEPV.

Secondo parte della dottrina, la stazione appaltante dovrebbe **motivare** la mancata previsione di criteri ambientali, in quanto i CAM esercitano una forma di **pressione indiretta**.

Diversamente, la giurisprudenza ha chiarito che **non esiste un obbligo di inserimento**: i CAM, in questa fase, costituiscono una **facoltà** e non un vincolo.

Anche l'art. 57, comma 2, conferma questa impostazione, limitandosi a prevedere una generica "valorizzazione" economica delle soluzioni conformi ai CAM.

→ Ne deriva un margine di **discrezionalità** per la stazione appaltante

Tuttavia, i CAM edilizia 2025 introducono un approccio più operativo: è richiesto di indicare i criteri premianti nel **DIP** e di motivarne l'eventuale mancato utilizzo.

# Quali sono i CAM vigenti per settore:

sono consultabili all'indirizzo: <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

## A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

**EDILIZIA:** Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” ([CAM Edilizia – D.M. 15/11/2025](#)).

**ARREDI PER INTERNI:** Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni ([D.M. 254/2022](#)).

**ARREDO URBANO:** Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni ([D.M. 07/02/2023](#)).

**PRESTAZIONE ENERGETICA:** Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAMEPC) – ([D.M. 12/08/2024](#)).

...

# CAM Edilizia: Focus e Nuovo Decreto

## Perché approfondire i CAM Edilizia?

- Settore ad **alto impatto ambientale**
- Recentemente aggiornati con **nuovo DM 24/11/2025**

## Obiettivo dei CAM Edilizia

Ridurre l'impatto ambientale in tutte le fasi del ciclo di vita: costruzione, ristrutturazione, manutenzione, demolizione

## Nuovo Decreto (DM 24/11/2025)

Entrato in vigore: **2 febbraio 2026** - Sostituisce DM 256/2022

Adeguamento ai criteri del **D.lgs. 36/2023**

## Struttura del Decreto

1. Premessa: ambito di applicazione e principi generali
2. Criteri per l'affidamento dei **servizi di progettazione**
3. Criteri per l'affidamento e l'esecuzione dei **lavori**
4. **criteri per l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione**

# Struttura Interna dei CAM Edilizia

**Coerenza normativa:** allineata all'Art. 57 D.Lgs. 36/2023

In ciascun ambito, i CAM definiscono:

- 1. Specifiche tecniche**
- 2. Clausole contrattuali obbligatorie**
- 3. Criteri premianti** da inserire nella documentazione di gara

**Verifica dei criteri:** Sezione dedicata per ogni criterio:

Indica **informazioni, documenti e modalità di controllo** per accertarne il rispetto.

# SPECIFICHE TECNICHE

2.3	SPECIFICHE TECNICHE PER GLI EDIFICI E ALTRE OPERE E MANUFATTI.....	39
2.3.1	<i>Diagnosi energetica.....</i>	39
2.3.2	<i>Prestazione energetica in fase estiva.....</i>	39
2.3.3	<i>Benessere termico.....</i>	41
2.3.4	<i>Impianti di illuminazione per interni.....</i>	41
2.3.5	<i>Ispezionabilità e manutenzione degli impianti aeraulici, di riscaldamento, di condizionamento.....</i>	42
2.3.6	<i>Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria.....</i>	42
2.3.7	<i>Illuminazione naturale.....</i>	43
2.3.8	<i>Radiazione solare.....</i>	45
2.3.9	<i>Tenuta all'aria.....</i>	45
2.3.10	<i>Prestazioni e benessere (comfort) acustico.....</i>	46
2.3.11	<i>Radon.....</i>	47
2.3.12	<i>Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l'involucro opaco.....</i>	48
2.3.13	<i>Progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti.....</i>	48
2.3.14	<i>Risparmio idrico - reti di raccolta delle acque reflue di edificio e di distribuzione duale (potabile e non potabile).....</i>	50
2.3.15	<i>Raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche.....</i>	51
2.3.16	<i>Piano di manutenzione dell'opera.....</i>	51
2.3.17	<i>Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita.....</i>	52

## **2.3 SPECIFICHE TECNICHE PER GLI EDIFICI E ALTRE OPERE E MANUFATTI**

### Indicazioni per la stazione appaltante

*I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice.*

*La verifica di applicazione dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la relazione di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM, che illustra in che modo il progetto ha tenuto conto del criterio. Tale relazione è integrata come eventualmente meglio specificato nella verifica dei singoli criteri.*

### **2.3.1 Diagnosi energetica**

#### Indicazioni alla stazione appaltante

*La stazione appaltante fornisce i consumi effettivi dei singoli servizi energetici degli edifici oggetto di intervento ricavabili dalle bollette energetiche riferite ad almeno i tre anni precedenti o agli ultimi tre esercizi. In caso di utilizzo dell'edificio da meno di tre anni o di indisponibilità di bollette dei tre anni precedenti o riferite agli ultimi tre esercizi, la stazione appaltante può indicare i consumi delle bollette energetiche riferite all'ultimo anno. In caso di inutilizzo della struttura per oltre cinque anni, la stazione appaltante indica il numero di utenti previsti e le ore di presenza negli edifici.*

## Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale, includendo una diagnosi energetica, elaborata secondo le norme tecniche citate, da un esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352, così come previsto dall'art.12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

# Novità CAM 2025:

1. **Ampliamento del campo di applicazione.**
2. Rafforzamento dei **requisiti progettuali**, con dall'introduzione di una documentazione più strutturata a carico dei progettisti. In particolare, le specifiche tecniche richiedono la predisposizione di una serie di elaborati da allegare alla relazione CAM, es. il piano di decostruzione e demolizione selettiva, il piano di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e il piano ambientale di gestione del cantiere.
3. Sistema più articolato di **obblighi in fase esecutiva**, che include, tra l'altro, una relazione di rendicontazione CAM a carico dell'impresa appaltatrice, comprensiva degli strumenti operativi per la gestione del cantiere e dei rifiuti. In questo quadro si inseriscono anche gli aggiornamenti al piano di manutenzione, che assume un ruolo più rilevante nella verifica delle prestazioni nel tempo.
4. Ulteriori novità riguardano sia i **criteri premianti**, resi più specifici e collegati a requisiti di competenza del personale, sia la **struttura della documentazione di gara**, con indicazioni più puntuali per il richiamo dei CAM nei capitolati speciali.
5. L'integrazione degli strumenti di analisi del ciclo di vita e dei costi lungo il ciclo di vita già nelle fasi iniziali della progettazione, nonché la **previsione della progettazione in BIM tra le clausole contrattuali**.
6. Infine, sotto il profilo delle specifiche tecniche di prodotto, viene introdotto l'obbligo di utilizzo di determinate percentuali di aggregati riciclati, in linea con i principi dell'economia circolare.

# Estensione applicazione:

A differenza della disciplina precedente i criteri non si applicano più soltanto agli **edifici in senso stretto**, ma si estendono a **qualsiasi tipo di manufatto o opera di ingegneria civile**, almeno fino all'adozione di CAM specifici per singole categorie (es. CAM STRADE, oggetto di aggiornamento). Il decreto chiarisce inoltre che, nel caso di interventi che riguardano solo una parte dell'opera, i CAM si applicano **limitatamente alla porzione oggetto dell'intervento**. Analogamente, nei contratti di servizi e lavori di manutenzione, i criteri devono essere applicati in modo coerente con lo specifico oggetto dell'affidamento.

Un ulteriore elemento di rilievo è l'estensione dell'applicazione dei CAM **anche a soggetti privati**, nei casi in cui questi realizzino opere pubbliche, ad esempio nell'ambito delle **opere di urbanizzazione a scomputo** (art. 16 del dpr 380/2001) o in **regime di convenzione**. (art. 13 c. 7 d.lgs. 36/23)

# CAM e Stazione Appaltante:

I CAM devono essere integrati sin dalle fasi iniziali della progettazione → la SA è tenuta a considerarli già nel **Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)**, orientando fin da subito le scelte progettuali in chiave ambientale e garantendo la conformità dell'intervento e una corretta determinazione dei costi.

Coerentemente, il decreto richiede una **analisi preliminare del contesto e dei fabbisogni**, con valutazione di soluzioni alternative e preferenza, ove possibile, per il recupero del patrimonio esistente, in un'ottica di contenimento del consumo di suolo (tale analisi confluisce nel **DOCFAP**).

Nel DIP, inoltre, la stazione appaltante individua i criteri ambientali applicabili, può selezionare criteri premianti e deve motivare eventuali scelte difformi.

# PROGETTAZIONE:

## CLAUSOLE:

Nella fase di **progettazione**, le **clausole contrattuali** fungono da garanzia per il rispetto dei criteri ambientali e prevedono innanzitutto la redazione di una **relazione tecnica CAM** in cui indicare le **specifiche tecniche di progetto**.

La **Relazione CAM di progetto** costituisce un documento strumentale alla dimostrazione del rispetto dei CAM in fase di progetto ed è da declinare in relazione alla tipologia e complessità dell'intervento sulla base delle scelte operate dal progettista. Il progettista aggiudicatario deve elaborare una Relazione CAM di progetto fin dal primo livello di progettazione (PFTE) → è disponibile sul sito del MASE un modello **ministeriale** pubblicato il 2 febbraio 2026, in vigore con i nuovi CAM edilizia 2025 (D.M. 24/11/2025). Questo modello propone una struttura standardizzata per facilitare la compilazione.

# PROGETTAZIONE:

## **il Capitolato speciale d'appalto**

Diversamente dai CAM 2022, nei CAM edilizia 2026 si fa esplicitamente riferimento al **capitolato speciale d'appalto parte tecnica**, nel quale il progettista deve riportare:

i **requisiti dei prodotti da costruzione** previsti nel progetto e i mezzi di prova, che l'appaltatore dei lavori dovrà fornire alla direzione lavori;

le **clausole contrattuali** per le gare di lavori per interventi edilizi.

## **la progettazione in BIM (Building Information Modeling)**

In particolare, il **modello BIM dovrà implementare i materiali e i componenti utilizzati, ai fini della manutenzione, del recupero e del riutilizzo futuri**, ad esempio applicando la norma EN ISO 22057:2022 per fornire dichiarazioni ambientali di prodotto.

# Specifiche Tecniche di Progetto – Servizi di Progettazione

## **1. Livello territoriale e urbanistico**

Qualità ambientale urbana minima

Riduzione impatto su paesaggio, morfologia, ecosistemi e microclima

## **2. Edifici, opere e manufatti**

Diagnosi energetica e prestazioni estive

Comfort termico e acustico, illuminazione naturale e artificiale

Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria

Gestione acque e risparmio idrico

Manutenzione, decostruzione e demolizione selettiva

## **3. Prodotti da costruzione**

Controllo emissioni indoor

Calcestruzzo, acciaio, legno, laterizio, isolanti

Pavimenti, rivestimenti, serramenti, impianti tecnologici, vetrate isolanti

## **4. Cantiere**

Gestione sostenibile: piano ambientale, demolizione selettiva, recupero e riciclo

Conservazione terreno, rinterri e riempimenti

Piano di riutilizzo e riciclo rifiuti C&D

# Criteri premianti

Qualora la stazione appaltante utilizzi il **miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto**, tiene in considerazione **uno o più criteri premianti** assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

Rispetto ai CAM Edilizia 2022, i **CAM Edilizia 2026** prevedono un numero molto più ampio di criteri premianti:

- competenza tecnica dei progettisti basata sul CV;
- competenza tecnica dei progettisti basata su certificazioni di competenza;
- metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)
- valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance);
- raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque grigie;
- materiale riciclato, recuperato, sottoprodotti negli altri prodotti da costruzione (**dal 2026**);
- materiali rinnovabili;
- vetrate di qualità;
- sistema di automazione, controllo e monitoraggio dell'edificio;
- protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici.

Rispetto ai CAM 2022, nel CAM Edilizia 2026 è maggiormente dettagliata la parte dedicata alla **competenza tecnica dei progettisti**.

# CAM edilizia 2026 per le gare di lavori per interventi edilizi

Tutte le clausole contrattuali, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice, sono obbligatorie per l'appaltatore dei lavori e devono essere riportate dal progettista nel **capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo** e si applicano anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

## **Relazione di rendicontazione CAM dell'impresa appaltatrice**

L'impresa aggiudicataria deve rendicontare, per ogni criterio ambientale previsto, quali **scelte e procedure gestionali** sono state adottate per rendere **operativi i contenuti della relazione tecnica CAM di progetto** elaborata dal progettista.

# Relazione di rendicontazione:

La Relazione di rendicontazione CAM viene costantemente aggiornata dall'impresa in base allo **stato di avanzamento dei lavori** e deve contenere almeno i seguenti elementi:

1. Descrizione dettagliata dei prodotti da costruzione conformi ai criteri, da sottoporre per approvazione al RUP e alla Direzione Lavori;
2. Piano operativo per la gestione del cantiere (che deve dettagliare e descrivere le misure che concretamente l'impresa adotterà nel rispetto di quanto previsto dalla relazione CAM elaborata dal progettista. L'adozione di tali misure dovrà essere riscontrata in cantiere dalla D.L.);
3. Piano di gestione dei rifiuti di cantiere, inteso come documento operativo del Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita e del Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D" con individuazione dei centri di smaltimento prossimi al cantiere, specificando le tipologie di rifiuto gestibili da ogni impianto;
4. elenco delle eventuali varianti rispetto alle previsioni progettuali a base di gara conformi ai criteri.

In fase di verifica, l'impresa presenta la Relazione CAM alla Direzione Lavori in occasione della redazione dello stato finale dei lavori, ad integrazione degli adempimenti di competenza nei confronti della stazione appaltante.

# La Relazione di rendicontazione CAM - contenuto:

- descrizione dettagliata dei **prodotti da costruzione** conformi alle specifiche tecniche, da sottoporre per approvazione al RUP e alla Direzione Lavori;
- **piano operativo per la gestione del cantiere** che includa un dettaglio sulle specifiche tecniche relative al cantiere. L'adozione di tali misure dovrà essere riscontrata in cantiere dalla D.L.;
- **piano di gestione dei rifiuti di cantiere**, inteso come documento operativo rispetto alle prescrizioni del **piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita** e del **Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D** con individuazione dei centri di smaltimento prossimi al cantiere, specificando le tipologie di rifiuto gestibili da ogni impianto. Il piano di gestione dei rifiuti di cantiere deve includere una tabella per il tracciamento dei rifiuti, costantemente aggiornata, redatta sulla base dei FIR e sulla base delle dichiarazioni mensili rilasciate dal gestore dell'impianto di smaltimento, delle percentuali di rifiuto conferito effettivamente avviate a riciclo/recupero, per la dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti relativi al 70% di rifiuto avviato a recupero/riciclo;
- elenco delle eventuali varianti rispetto alle previsioni progettuali a base di gara conformi ai criteri previsti. Per le variazioni di natura sostanziale si dovranno eseguire nuovamente le verifiche previste dallo specifico criterio.

# Affidamento congiunto:

Nei casi di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, i CAM edilizia 2025 prevedono l'applicazione congiunta delle disposizioni relative alle due fasi.

In particolare, si applicano:

- le specifiche tecniche previste per l'affidamento dei servizi di progettazione
- le clausole contrattuali previste per le gare di lavori per interventi edilizi.

Per quanto riguarda i **criteri premianti**, a quelli già previsti per i servizi di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, si aggiungono ulteriori elementi, tra cui:

- l'ottimizzazione delle soluzioni progettuali sotto il profilo della sostenibilità ambientale, anche mediante l'utilizzo di strumenti di analisi del ciclo di vita (LCA);
- la previsione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
- il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio;
- l'impiego di materiali rinnovabili;
- e la gestione del fine vita degli impianti.

# Quando entrano in vigore i CAM Edilizia 2025?

Per i servizi di progettazione e direzione lavori, i nuovi CAM Edilizia 2025 si applicano ai bandi o agli avvisi pubblicati a partire dal **2 febbraio 2026** o se l'invito a presentare l'offerta è inviato a partire da tale data. Per i lavori, i servizi di manutenzione e gli appalti integrati, le nuove regole si applicano se i progetti a base di gara sono validati nel periodo di vigenza dei nuovi criteri.

I nuovi CAM 2025 si applicano anche alla progettazione svolta internamente dalla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente al 1° febbraio 2026, non ancora validata.

Le disposizioni previste dal D.M. 256/2022, aggiornate dal decreto del 5 agosto 2024, continueranno ad applicarsi anche dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto.

Questo vale soprattutto per tutte quelle procedure che si trovano in una **fase avanzata** o che si basano su progetti già validati secondo la normativa precedente.

# Regime transitorio:

Il regime transitorio interessa:

1. gli affidamenti congiunti di progettazione esecutiva e lavori che utilizzano come base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economica (**PFTE**) **validato sotto il D.M. 256/2022** (come modificato nel 2024). Per rientrare nel regime transitorio, il bando o l'avviso di gara — o, per le procedure senza bando, l'invito a presentare offerta — deve essere pubblicato o inviato entro tre mesi dalla data di validazione del PFTE;
2. le procedure e i contratti relativi all'esecuzione di lavori basati su un **progetto esecutivo validato secondo il D.M. 256/2022 (modificato nel 2024)**. Anche in questo caso, per continuare ad applicare le vecchie disposizioni, la pubblicazione del bando o l'invio dell'invito a presentare offerta deve avvenire entro tre mesi dalla validazione del progetto esecutivo utilizzato come base di gara.

In conclusione, il criterio decisivo non è solo la data di entrata in vigore del nuovo decreto:

1. quando è stato validato il progetto;
2. se la gara viene avviata entro tre mesi dalla validazione.

**Se queste condizioni sono rispettate, continuano ad applicarsi i CAM del 2022, anche dopo l'entrata in vigore del D.M. 24/11/2025.**

# Conclusioni: CAM e nuove prospettive

Negli ultimi anni, i Criteri Ambientali Minimi hanno progressivamente superato il loro ruolo originario di strumenti tecnici legati agli appalti pubblici, assumendo una funzione più ampia all'interno delle politiche di sostenibilità.

In particolare, il loro utilizzo come parametro di riferimento per il rispetto del principio del **Do No Significant Harm (DNSH)**, soprattutto nell'ambito del PNRR, evidenzia come essi contribuiscano concretamente all'attuazione degli obiettivi ambientali europei.

**I CAM si configurano così come un punto di raccordo tra diritto degli appalti, tutela dell'ambiente e politiche economiche, assumendo una valenza sempre più strategica nel guidare la transizione ecologica.**